



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2670 DecA 54 DEL 10 Novembre 2015

* * * * *

- Oggetto:** **Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (articolo 11 comma 1) Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1 (articolo 4 comma 22)** Indennizzi per il danno subito dagli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione di prescrizioni fitosanitarie emesse dal competente servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n.1 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009);
- VISTA la L.R. 9 marzo 2015 n.5 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015);
- VISTA la Dir. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 comma 22 della la L.R. 14.05.2009 n. 1, la Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni, e, che tali indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

VISTO il Decreto N. 1683/DecA/67 del 10-07-2009 ~~per~~ Determinazione dei parametri per il calcolo degli indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di provvedimenti ufficiali emessi dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, hanno provveduto alla distruzione delle piante o delle coltivazioni;

VISTO il Decreto n. 2533/DecA/106 del 13-10-2009 che integra il precedente, in ottemperanza alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea, che precisa che il calcolo degli indennizzi erogabili agli imprenditori agricoli, devono essere decurtati da eventuali importi percepiti a titolo di risarcimento nell'ambito di regimi assicurativi;

VISTO il Regolamento UE n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato in GUUE L 193/2015)

VISTO in particolare l'articolo 26 recante ~~la~~ Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;

RITENUTO necessario aggiornare i criteri di cui all'articolo 4 comma 22 della la L.R. 14.05.2009 n. 1, per adeguarli alla base normativa di cui al nuovo Regolamento UE n. 702/2014;

RITENUTO quindi di dover provvedere a tale aggiornamento per indennizzare le aziende che sono state oggetto di provvedimenti ufficiali finalizzati all'eradicazione di organismi nocivi regolamentati dalle norme succitate;

DECRETA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART. 1 Gli aiuti sono destinati a indennizzare le PMI, così come definite nell'allegato I del reg UE 702/2015, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di organismi nocivi alle coltivazioni e alle produzioni vegetali e ad indennizzare le perdite di produzione dovute all'applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali;
- non saranno ammesse agli aiuti le imprese in difficoltà ai sensi del punto 14, art 2 del reg. UE 702/2015, tranne quelle che sono diventate imprese in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni legati alla comparsa degli organismi nocivi;
- sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti incompatibili ed illegittimi.
- ART. 2 Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali, nonché nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità regionale competente in materia fitosanitaria (Servizio Fitosanitario Regionale) o di misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni. Le misure adottate contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
- ART. 3 Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
- ART. 4 Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- ART. 5 Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali. Il presente regime di aiuto è introdotto nel 2015 e scade al 31.12.2020.
- ART.6 Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

a) distruzione ed eliminazione di piante, coltivazioni e produzioni vegetali, a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature e prodotti fitosanitari;

ART. 7 Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali e alle produzioni vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

a) al valore di mercato dei vegetali ed alle produzioni vegetali distrutti a seguito dell'individuazione dell'organismo nocivo ai vegetali e di provvedimenti e prescrizioni ufficiali emessi dal Servizio Fitosanitario Regionale;

b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di reimpianto e all'eventuale la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui all'art 2 ;

c) il valore di mercato è stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere dell'azione parassitaria dell'organismo nocivo ai vegetali.

ART. 8 Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni effettivi causati dagli organismi nocivi ai vegetali, per i quali, l'autorità competente, ne ha formalmente riconosciuto la presenza e l'azione sul territorio.

ART. 9 Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. Inoltre gli aiuti destinati a indennizzare i costi del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e alle produzioni vegetali devono essere decurtati da eventuali altri pagamenti o servizi ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative.

ART.10 Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

ART.11 I parametri per gli indennizzi da erogare alle aziende che hanno eseguito misure fitosanitarie ufficiali di distruzione, emesse dal Servizio Fitosanitario regionale e che hanno interessato drupacee e agrumi, sono stati stimati dal Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e sono indicati nelle tabelle allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART.12 Qualora le misure fitosanitarie ufficiali dovessero riguardare altri vegetali ospiti, i parametri per gli indennizzi saranno determinati secondo i criteri stabiliti nel presente decreto, che sarà pertanto integrato negli allegati con ulteriori tabelle.
- ART.13 La dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'intervento per il 2015 è pari euro 100.000, come previsto dalla Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 6 % bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017+. La dotazione finanziaria per gli anni successivi al 2015 e fino al 2020 è stimata in 100.000 euro annui, erogabili nell'ambito del pertinente stanziamento annuale del bilancio regionale.
- ART. 14 È trasmesso alla Commissione Europea un documento di sintesi delle informazioni relative all'aiuto, ai sensi dell'art. 9 del citato Reg. (UE) n. 702/2014 (GU L 193 del 1.7.2014).
- ART. 15 Il presente decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S. La Regione si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni in tema di pubblicazione presenti all'art. 9 par 2 e 4 Reg. (UE) n. 702/2014

**L'Assessore
Elisabetta Falchi**